COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3250).

Proposte di legge (*Rinvio*):

NANNUZZI ed altri: Valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alle categorie dell'impiego non di ruolo dagli impiegati e dagli operai delle Amministrazioni dello Stato (1681);

BUZZI e BORRA: Riconoscimento di servizio reso allo Stato da impiegati in particolari situazioni (1694);

NANNUZZI: Regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (2834) 467

PRESIDENTE 467, 469
ARMATO 468
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 468, 469
PITZALIS, *Relatore* 468
TOZZI CONDIVI 469

Votazione segreta:

PRESIDENTE 470

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3250); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Nannuzzi ed altri: Valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alle categorie dell'impiego non di ruolo dagli impiegati e dagli operai delle Amministrazioni dello Stato (1681); Buzzi e Borra: Riconoscimento di servizio reso allo Stato da impiegati in particolari situazioni (1694); Nannuzzi: Regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato (2834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo »; della proposta di legge d'iniziativa dei depu-

tati Nannuzzi, Pigni e Soliano: « Valutazione dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo ed alle categorie dell'impiego non di ruolo dagli impiegati e dagli operai delle amministrazioni dello Stato »; della proposta di legge di iniziativa dei deputati Buzzi e Borra: « Riconoscimento di servizio reso allo Stato da impiegati in particolari situazioni »; della proposta di legge d'iniziativa del deputato Nannuzzi: « Regolarizzazione della posizione giuridica dei dipendenti non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato ».

Nella seduta di ieri abbiamo stralciato la discussione del secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in attesa che il Governo esaminasse l'emendamento presentato dall'onorevole Nannuzzi in tema di assicurazione contro la tubercolosi, favorevole il relatore.

Il rappresentante del Governo è in grado di sciogliere in modo positivo la sua riserva.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero precisare che il punto ieri accantonato, alla Commissione finanze e tesoro del Senato, era stato oggetto di approfondimento e si era esclusa la possibilità di accogliere quell'emendamento. Si era arrivati a tale determinazione sulla scorta di un ragionamento che, a mio giudizio, poteva sollevare dubbi e perplessità. Si riteneva che al personale civile non di ruolo potessero essere applicate tutte le norme relative al personale statale di ruolo, ivi compreso il trattamento generico di malattia. Questa è stata la tesi prevalsa al Senato.

Ho voluto, tuttavia, personalmente approfondire la questione, rendendomi conto che dopo sei mesi questo personale sarebbe rimasto scoperto di assicurazione e di sussidi, per cui il trattamento sarebbe stato indubbiamente regressivo rispetto a quello avuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Poiché ritengo che non si possa tornare indietro in un settore tanto importante, quale quello delle assicurazioni sociali, è evidente che poiché l'emendamento comporta la sicurezza di un trattamento complessivamente mi gliore, il Governo è favorevole.

In vista della modifica del disegno di legge, vorrei che la Commissione tenesse presente un chiarimento, che è opportuno introdurre nel provvedimento allo scopo di evitare dubbi interpretativi.

All'articolo 2, prevedendosi la facoltà per i dipendenti non di ruolo di riscattare i servizi prestati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento soltanto ai fini del trattamento di quiescenza, potrebbe nascere il dubbio sull'applicabilità al personale non di ruolo delle norme previste dalla legge n. 1368. Quindi, per rendere chiara la norma, si potrebbe sopprimere al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge l'avverbio « soltanto ». Oppure si potrebbero aggiungere le parole « si applica la legge 6 dicembre 1965, n. 1368 ».

PITZALIS, *Relatore*, Desidero ricordare che al terzo comma dell'articolo 1 sarebbe opportuno aggiungere le parole « e successive interpretazioni », in quanto quella legge può essere integrata con successive norme.

Circa l'emendamento accolto dal Governo, devo esprimere il mio più vivo compiacimento per questa integrazione, che va incontro ad una categoria che ha bisogno di essere protetta anche nel periodo successivo ai sei mesi in cui sono in servizio.

Quanto all'emendamento proposto dal Governo, credo che esso sia pertinente e accettabile.

Il disegno di legge è diretto a favorire una categoria, che aspettava da tempo l'estensione delle norme già varate per il personale non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Credo che questa sia la sede opportuna per affermare che è giunto il momento di emanare norme che rendano definitiva l'acquisizione al ruolo dell'amministrazione dello Stato di questo personale non di ruolo, in modo da chiudere una partita che resta sempre aperta con varie complicazioni per la stessa amministrazione.

Questo è un auspicio che rivolgo alla nostra Commissione.

ARMATO. Desidero associarmi al compiacimento espresso dal Relatore in ordine all'accettazione da parte del Governo dell'emendamento

La domanda che desidero porre attiene all'impegno che il Governo e le stesse organizzazioni hanno assunto di procedere ad una redistribuzione del personale della pubblica amministrazione, migliorandone la qualità e diminuendone la quantità per pervenire gradualmente ad una riduzione del 20 per cento. È vero che, all'insegna di provvedimenti che non conosco o almeno non ricordo, in alcune amministrazioni (come quella delle finanze o del tesoro) si procede tuttora alla assunzione di personale straordinario? Mi associo, in questo senso, alla richiesta avanzata dall'onorevole Pitzalis che il Governo ci dia assicurazioni su questo punto. È necessario un provvedimento legislativo di carattere generale? È necessaria una decisione? Allora, approfit-

tiamo di questa occasione perché il rappresentante del Governo faccia dichiarazioni che abbiano il valore di impegno politico di carattere generale.

TOZZI CONDIVI. Prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, che acconsente ad una modifica del testo, e considerando che per tale motivo il provvedimento ritornerà all'esame del Senato, domando se non sia il caso di procedere a quella modifica all'articolo 4, avanzata dall'onorevole Nannuzzi, circa gli impieghi temporanei, che in altra occasione abbiamo trascurato soltanto per evitare il rinvio al Senato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sono state date assicurazioni sul fatto che l'articolo 4, in sostanza, non contiene possibilità di dubbi interpretativi.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Armato, io posso assicurare (non conosco l'esistenza di qualche specifico caso) che la politica di contenimento numerico del personale è in atto con molta energia, non solo a livello delle amministrazioni centrali (dove per nessun motivo dovrebbe procedersi ad assunzioni straordinarie) ma anche presso gli enti locali, gli enti ospedalieri e gli enti previdenziali. Anche per quelle rare assunzioni alle quali di necessità bisogna provvedere, si sceglie la via del concorso e non quella dell'assunzione indiscriminata. Bisogna perseguire tenacemente questa politica, perché purtroppo l'incidenza della spesa per il personale sulla spesa globale dello Stato ha assunto proporzioni enormi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Nannuzzi al secondo comma dell'articolo 1, formulato come segue: «Dopo le parole: disoccupazione involontaria, aggiungere le parole: e contro la tubercolosi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pitzalis al terzo comma dell'articolo 1, formulato come segue: « Dopo le parole: 2 aprile 1958, n. 322, aggiungere le parole: e successive integrazioni ».

(*È approvato*).

L'articolo 1 resta, pertanto, così formulato:

ART. 1.

Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alle ritenute ed ai contributi, nonché le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322 e successive modificazioni.

I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal prico comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonché all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, dopo il secondo comma, presentato dall'onorevole Nannuzzi, formulato come segue: « Si applica la legge 6 dicembre 1965, n. 1368 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 2 resta, pertanto, così formulato:

ART. 2.

I dipendenti di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non-

chè il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultino modificati dalla presente legge.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto no nè ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'onorevole Pitzalis ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 3250, ritiene che all'articolo 1 siano comprese le cure per ricoveri in istituti sanitari e di protesi come previsto dallo stato giuridico dei dipendenti statali di ruolo; ritiene inoltre che per il servizio non di ruolo, riscattabile ai fini della quiescenza, vengano applicate le norme circa la indennità di buonuscita di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368; ritiene anche che il pagamento delle contribuzioni per il riscatto, a richiesta degli interessati, sia consentito a quote mensili e infine, ai fini previsti dalla legge, anche i periodi di servizio militare siano ammessi a riscatto, in conformità a quanto viene praticato per i dipendenti statali di ruolo, sempre ai fini del trattamento di quiescenza ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PITZALIS. Mi dichiaro sodisfatto e rinuncio alla votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione delle proposte di legge nn. 1681, 1694 e 2834 è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 3250.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (3250):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bozzi, Cavallari, Cocco Ortu, Colleselli, Corrao, Di Primio, Franchi, Gullo, Jacometti, La Malfa, Li Causi, Lizzero, Martuscelli, Mattarella, Nannuzzi, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO